

Pubblicato il 04/12/2020

N. 12988/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 09256/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9256 del 2020, proposto da -  
OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calugi, Gabriele  
Aronica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ufficio Territoriale del Governo Firenze, Ministero dell'Interno, Questura  
Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e  
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati *ex lege* in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa adozione di idonee misure cautelari,*

dell'atto Div. P.A.S. Cat. 6F/2020 del 24 agosto 2020 della Questura di  
Firenze, Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli, Ufficio P.A.S.I,  
notificato al ricorrente il 26 agosto 2020 e della Circolare prot.  
554/PAS/U/015884/10.100.A(1) del 19 novembre 2019 del Ministero  
dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per

l'Amministrazione Generale, nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e/o comunque collegati, ancorché ignoti al ricorrente, nonché la condanna delle Amministrazioni intimete al rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia, ai sensi dell'art. 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, richiesto dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo Firenze, del Ministero dell'Interno e della Questura Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020 il cons. Anna Maria Verlengia e udite le parti mediante collegamento da remoto in videoconferenza con applicativo Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall'art. 25 d.l. 137/2020;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di una sentenza breve ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. visto l'art. 25 d.l. 137/2020;

Visto il giudizio della Commissione Medica che dichiara in data 21 luglio 2020 il ricorrente in possesso dei requisiti di idoneità per il rinnovo del porto di fucile uso caccia o per l'esercizio dello sport tiro a volo per 24 mesi;

Rilevato che l'art. 22 comma 9 della legge 157/92 ove prevede una durata di 5 anni per la licenza di fucile per uso caccia, è disposizione posta, nella parte in cui fissa la durata ordinaria del titolo di polizia, nell'interesse del richiedente e non della Amministrazione e, pertanto, non sembra possa escludere che il titolo di polizia venga rilasciato per un periodo inferiore ove il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica non copra l'intera durata ordinaria dello stesso;

che, come osservato dal giudice amministrativo, *“tale limitazione può trarre fondamento nella valorizzazione di circostanze già note all'amministrazione al momento del rilascio del provvedimento, ma che non siano sufficienti a fondare una preclusione attuale, ove l'autorità non ritenga invece di rilasciare il provvedimento senza prescrizioni e*

*successivamente disporre la revoca anticipata se, nel corso di validità, ne vengano meno i presupposti?* (così TAR Brescia 616/2019);

che l'interpretazione della vigente normativa, data dalla Circolare richiamata, finisce per aggiungere una causa ostativa al titolo di polizia non prevista né dalla legge né dal regolamento;

che alla luce delle previsioni di cui all'art. 9 del T.U.L.P.S., ove dispone che “Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”, nulla osta ad una autorizzazione di polizia con prescrizioni tali da ridurre la durata della licenza o da modularne e regolamentarne l'utilizzo, senza necessariamente privare della possibilità di praticare una attività sportiva chi non ha dato luogo a rilievi nei decenni in cui è stato titolare del porto di fucile ed è in possesso di certificazione medica attestante il possesso attuale dei requisiti psico-fisici per il titolo richiesto;

che l'aggiornamento della idoneità è sempre possibile ed è spesso richiesto anche nel caso in cui sia stato rilasciato il porto d'armi sulla scorta di una certificazione sanitaria di durata pari a quella del titolo di polizia;

che la motivazione del diniego/irricevibilità della istanza di rinnovo appare affetta da manifesta irragionevolezza, alla luce della normativa comunitaria di cui all'art. 7 paragrafo 4, della direttiva 91/477 ove prevede l'intervallo massimo di riesame periodico dell'autorizzazione alla detenzione, ma non un periodo minimo, né per il titolo, né per l'esame di idoneità psico-fisica;

che, per quanto osservato, il ricorso va accolto e, per l'effetto annullati il provvedimento di irricevibilità del richiesto rinnovo del porto di fucile per uso caccia e la Circolare prot. 554/PAS/U/015884/10.100.A(1) del 19 novembre 2019 del Ministero dell'Interno nella parte in cui condiziona il rilascio del titolo di polizia alla coincidenza della durata del certificato di idoneità psico-fisica con la durata quinquennale del porto di fucile;

che le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 (milleduecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza con applicativo Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall'art. 25 d.l. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Anna Maria Verlengia**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Arzillo**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.